

Inquadramento normativo

Articolo 154 bis Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) “Dirigente preposto ai documenti contabili societari”

“1. Lo statuto degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato Membro d'origine prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente

articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione sul bilancio di esercizio, sul bilancio semestrale abbreviato e, ove redatto, sul bilancio consolidato:

a) l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;

b) che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

c) la corrispondenza dei documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

d) l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;

e) per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

f) per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art. 154 ter.

5 bis. L'attestazione di cui al comma 5 è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla Consob.

6. le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salvo le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.”

Previsioni normative

1) Nomina

2) Competenze

3) Rapporti con l'organo amministrativo

4) Responsabilità

1) Nomina del Dirigente preposto ai documenti contabili societari (comma 1 art. 154 bis TUF)

-Deve essere prevista apposita **CLAUSOLA STATUTARIA** avente ad oggetto i **REQUISITI DI PROFESSIONALITA'** DEL DIRIGENTE e le **MODALITA' DI NOMINA;**

- E' necessario un **PARERE RESO DALL'ORGANO DI CONTROLLO** SUL NOMINATIVO ESPRESSO DALL'ORGANO COMPETENTE ALLA NOMINA.

Lacune della norma:

- **conseguenze della mancata inserzione nello statuto della clausola;**
- **organo competente alla nomina**
- **requisiti**
- **natura del parere reso dall'organo di controllo**
- **natura e vicende del rapporto con la società**

LA CLAUSOLA STATUTARIA

per le società già iscritte al Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore della norma e tenute a aggiornare il proprio statuto alla nuova previsione, non si ritiene ravvisabile alcuna ipotesi di nullità prescritta dall'art. 2332 c.c., ipotesi tipiche nel nostro ordinamento senza possibilità di estensione attesa la natura eccezionale della norma.

Nel caso di specie la società e i relativi organi di amministrazione e controllo saranno assoggettati a profili sanzionatori ma non vi saranno conseguenze sulla soggettività giuridica dell'ente.

Per le società che intendono richiedere, successivamente alla loro costituzione, la quotazione nei mercati regolamentati, il rispetto della previsione funge quale requisito per l'ammissione alla quotazione e non quale requisito essenziale del relativo statuto.

I REQUISITI DEL DIRIGENTE

- **Requisiti di professionalità:** Il TUF demanda all'autonomia delle parti il compito di individuare,

in apposita clausola statutaria, i requisiti di professionalità che devono essere detenuti dal Dirigente preposto.

Ferma restando l'autonomia delle parti, si ritiene che affinché il precetto normativo risulti adempiuto, i requisiti dovranno essere conformi alle specifiche attività che il Dirigente **dovrà svolgere, tenuto conto anche delle dimensioni dell'impresa e della sua specifica attività.** A riguardo la Circolare Assonime fa condivisibilmente riferimento ai **requisiti di professionalità indicati dalla legge per i componenti del Collegio Sindacale**, ovvero: iscrizione presso il Registro dei Revisori contabili; sensibile esperienza almeno triennale nella attività di controllo contabile, di amministrazione o di controllo; esperienza professionale o insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o finanziarie e tecnico professionali inerenti l'attività di impresa; esercizio di funzioni dirigenziali presso la P.A. nel settore creditizio, assicurativo o finanziario.

Oltre ai requisiti professionali, il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili dovrà essere munito anche dei

Requisiti di onorabilità, attesa la previsione di cui all'art. 147 quinquies del TUF che ne impone la ricorrenza **in capo ad ogni soggetto preposto alla amministrazione e alla direzione della attività sociale.**

LA MODALITA' DI NOMINA

Il TUF nulla dispone in merito all'organo competente alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei

documenti contabili societari. Secondo una prima impostazione, la competenza sarebbe esclusivamente dell'organo amministrativo, secondo altra, invece, lo statuto potrebbe rimettere la relativa competenza anche all'assemblea ordinaria.

Concordando con l'orientamento maggioritario, non sembrano sussistere ostacoli alla attribuzione della competenza de quo all'organo assembleare.

Si ritiene altresì che la nomina del Dirigente preposto possa essere attribuita anche all'organo gestorio delegato (amministratore delegato o comitato esecutivo).

Nel modello dualistico, la nomina dovrebbe essere attribuita al consiglio di gestione e non al consiglio di sorveglianza.

Assonime giunge alla conclusione che sebbene non appaia sussistere una preclusione sostanziale alla sua nomina da parte dell'assemblea, la scelta di attribuire il potere di nomina all'organo amministrativo (consiglio di gestione) sia da ritenersi la più corretta.

All'organo competente alla nomina va riconosciuto anche il potere di revoca, da esercitarsi anche in assenza di giusta causa, atteso il ruolo dirigenziale della figura, salvo, in questi casi, il diritto al risarcimento del danno.

IL PARERE RESO DALL'ORGANO DI CONTROLLO SUL NOMINATIVO ESPRESSO DALL'ORGANO COMPETENTE ALLA NOMINA

L'art. 154 bis del TUF si limita a prescrivere il preventivo parere dell'organo di controllo sul soggetto indicato

dall'organo competente a ricoprire l'incarico di dirigente preposto ma nulla dice circa la natura del medesimo. *A tale proposito si è concordi nel ritenere il parere obbligatorio ma non vincolante volto a registrare il rispetto delle modalità di nomina e la ricorrenza dei requisiti professionali prescritti dallo statuto.*

LA QUALIFICAZIONE

Sulla questione dibattuta in dottrina relativa alla qualificazione del dirigente preposto come un "nuovo organo societario" ovvero come una "nuova figura dirigenziale", Assonime propende per quest'ultima considerando questa attività come un ufficio o funzione della società.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è un ausiliario atipico dell'imprenditore, essendo figure tipiche soltanto gli institori, i procuratori e i commessi.

In linea di principio il Dirigente preposto è legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia non si incontrano ostacoli normativi alla sua qualificazione come rapporto di lavoro autonomo.

Veto invece sulla possibilità di cumulare l'incarico di dirigente preposto con quello di amministratore a tutela di una più efficiente organizzazione e di migliore controllo dei rischi d'impresa.

Al fine di contemperare le esigenze connesse allo svolgimento del ruolo del dirigente contabile con quelle derivanti dal rapporto di lavoro subordinato, appare opportuno separare l'incarico societario dalle mansioni che costituiscono l'oggetto del rapporto di

lavoro subordinato e dunque valutare l'opportunità di conferire l'incarico del dirigente contabile a tempo determinato anche se l'assunzione del dirigente sia disposta a tempo indeterminato.

Occorre rilevare al riguardo che, se l'attribuzione dell'incarico a tempo indeterminato appare più coerente con il rapporto di lavoro subordinato dirigenziale, normalmente anch'esso a tempo indeterminato, e quindi più idoneo a garantire continuità e stabilità nel tempo al ruolo del dirigente contabile, si ritiene che l'incarico conferito a tempo determinato possa offrire maggiori garanzie potendo essere revocato anticipatamente solo in caso di dolo o colpa grave.

Secondo Assonime, l'inquadramento più correttamente configurabile del rapporto di lavoro del dirigente preposto appare come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sino alla revoca.

Sul tema del licenziamento appare utile la distinzione appena effettuata tra il rapporto di lavoro subordinato (di dirigente) e l'incarico di dirigente contabile. Infatti, solo nel caso in cui la gravità del comportamento che abbia dato luogo alla revoca dell'incarico societario di dirigente contabile sia tale da rendere impossibile anche la prosecuzione del rapporto di lavoro, il dirigente contabile potrà essere licenziato per giusta causa. In tutte le altre ipotesi il rapporto di lavoro subordinato del dirigente non verrebbe automaticamente travolto dal venir meno dell'incarico di dirigente contabile e ciò permetterebbe comunque la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato sulla scorta di quella separazione netta fra le mansioni proprie di tale rapporto e l'incarico societario.

In sostanza laddove il soggetto eletto alla carica di dirigente preposto abbia anche un concorrente

rapporto di lavoro subordinato con la società, deve ritenersi che le vicende estintive di tale rapporto determineranno anche la cessazione del ruolo di dirigente preposto, mentre, viceversa, tale rapporto resterà insensibile alle vicende inerenti il rapporto di dirigente preposto.

Secondo alcuni autori, alla luce del ruolo altamente professionale chiamato a svolgere dal dirigente preposto, potrebbe chiedersi se questo debba necessariamente essere ricoperto da persona fisica o se invece sia possibile configurare una nomina anche in favore di una persona giuridica, ad es., una società di revisione.

La necessaria ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo al dirigente preposto farebbe escludere tale possibilità la quale, invece, sarebbe praticabile laddove il rapporto venisse costruito sulla scorta di un rapporto di lavoro autonomo o di mandato.

2) Competenze (commi 2, 3 e 5 art. 154 bis TUF)

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari **ha il compito di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio (di esercizio, consolidato e ogni comunicazione finanziaria) nonché di effettuare importanti attestazioni su ogni documentazione contabile che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.** In particolare, egli deve attestare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure.

I compiti del dirigente contabile sono indicati dai commi 2, 3 e 5 dell'[art. 154-bis](#) del D.Lgs. n. 58/1998.

a) *La predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili*

L'[art. 154-bis](#), comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 impone al dirigente contabile di realizzare adeguate procedure amministrative e contabili per la “formazione” del bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

In dottrina è stato evidenziato come restino sostanzialmente confermate le scelte legislative già effettuate negli ultimi anni e volte a valorizzare l’efficiente organizzazione amministrativa e contabile all’interno della società (si pensi alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che può essere esclusa soltanto in presenza di un efficiente modello organizzativo, nonché all'[art. 2381](#) del codice civile che affida agli amministratori delegati la cura dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile in riferimento alla natura ed alle dimensioni dell’impresa).

Tre diversi sono i momenti dell’intervento del dirigente contabile:

- ***la predisposizione*** (anche con l’ausilio delle altre funzioni sociali quali quella di organizzazione) ***delle accennate procedure amministrative e contabili;***
- ***lo svolgimento di un monitoraggio continuo dell’adeguatezza delle procedure esistenti e dell’esigenza di introdurne nuove ed ulteriori;***
- ***lo svolgimento di specifiche verifiche per accertare l’effettiva applicazione delle procedure da parte delle strutture aziendali.***

Presupposto fondamentale per l'adeguatezza delle procedure amministrative e contabili è quindi l'istituzione di un sistema di controllo interno che si prefigge lo scopo di fornire una ragionevole sicurezza sull'efficacia ed efficienza delle attività operative, nonché sull'attendibilità delle informazioni di bilancio.

La disciplina delle società estere

Un'importante novità contenuta nella L. n. 262/2005 riguarda l'introduzione di un'organica disciplina per rendere trasparenti i rapporti e le operazioni tra la società italiana e le società estere appartenenti allo stesso gruppo. Le nuove disposizioni si riferiscono ai rapporti con società estere istituite negli Stati i cui ordinamenti non sono equiparabili a quelli vigenti nel nostro Paese, con particolare riguardo ai requisiti di trasparenza, di costituzione, di rappresentazione e di pubblicità della situazione patrimoniale e finanziaria e della gestione delle società.

A tal fine, negli [artt. 165-quater](#), [165-quinquies](#) e [165-sexies](#) del D.Lgs. n. 58/1998 sono state introdotte diverse e più stringenti attestazioni con contenuti di diversa intensità, a seconda del legame che intercorre con la società estera.

Il coordinamento nei gruppi societari

Nel caso la società sottoposta alla disposizione in esame fosse capogruppo di società anche non quotate, occorre valutare il regime di responsabilità

del dirigente contabile rispetto al management delle società controllate.

Infatti è posta a carico del dirigente contabile e dell'organo amministrativo delegato della controllante la stessa piena responsabilità riguardo alle attestazioni da rendere.

Le attestazioni che il dirigente contabile è chiamato a rilasciare impongono:

- la definizione di un modello di governance amministrativo-contabile diretto a verificare continuamente l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative a livello della società quotata e delle sue controllate incluse nel perimetro di consolidamento;

- un sistema di flussi informativi al dirigente contabile dalle altre funzioni aziendali della società quotata e delle sue controllate;

- una catena di responsabilità anche attraverso una catena di attestazioni interne rese dai responsabili delle società controllate al dirigente contabile ed all'amministratore delegato della controllante.

Nello svolgimento dei propri compiti il dirigente contabile dovrà interagire con le funzioni Organizzazione e Sistemi Informativi, in fase di predisposizione e modifica delle procedure, con le funzioni Risk Management ed Internal Audit, in fase di verifica della adeguatezza delle stesse, oltre che con la Società di Revisione, il Collegio Sindacale, le funzioni di Controllo di Gestione, di Investor Relations e di Compliance.

La posizione del dirigente contabile

Al dirigente contabile, quindi, deve essere garantita una posizione tale da permettergli l'accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti, nonché la facoltà di approvare le procedure aziendali e di partecipare alla progettazione dei sistemi informativi che possono ripercuotersi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Il dirigente contabile deve disporre di poteri e mezzi adeguati per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti.

Egli deve:

- disporre di risorse quantitativamente e qualitativamente adeguate ai fini del presidio del sistema dei controlli funzionale ai compiti attribuiti;
- poter avvalersi della collaborazione e del supporto della funzione di Organizzazione, di Internal Audit, di Risk Management... della società e delle società controllate;
- essere destinatario dei flussi informativi occorrenti dalle altre funzioni e dalle società controllate (può inoltre avvalersi di altre funzioni aziendali che possono essere considerate rilevanti per l'esercizio della sua attività);
- essere facoltizzato ad esercitare il potere di indirizzo e coordinamento delle controllate con riferimento ai compiti a lui affidati;
- disporre di un budget di spesa adeguato per lo svolgimento dei propri compiti.

In particolare, nei gruppi societari occorre prevedere (anche ai sensi dell'[art. 114](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998) un regolamento di gruppo in materia che dovrà essere recepito dagli organi amministrativi delle controllate. Infatti, in un gruppo sorgono difficoltà di varia natura nello svolgimento da parte del dirigente contabile delle attività a lui demandate

sul perimetro delle società comprese nell'area di consolidamento.

Tale regolamento dovrà definire:

- il modello di governo delle procedure amministrativo-contabili;
- il sistema di flussi informativi e di relazioni con le altre funzioni aziendali della capogruppo e delle società controllate;
- il sistema di attestazioni al dirigente contabile da parte delle altre funzioni aziendali della capogruppo e delle controllate circa l'avvenuto rispetto degli obblighi normativi;
- i flussi di comunicazione da parte del dirigente contabile verso gli organi sociali.

Inoltre al dirigente contabile deve essere attribuita la concreta possibilità di effettuare controlli nelle controllate. Particolare rilievo, poi, assumono anche i profili di adeguatezza, in termini di risorse e competenze, delle risorse disponibili, nonché delle strutture di supporto.

b) Le attestazioni

Fra i doveri del dirigente contabile rientra non solo la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci e di ogni altra comunicazione finanziaria, ma anche il rilascio di due distinte attestazioni, previste ai commi 2 e 5 dell'[art. 154-bis](#) del D.Lgs. n. 58/1998.

Attestazione ex [art. 154-bis](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998

La prima attestazione contiene la dichiarazione, sottoscritta dal dirigente contabile, che gli atti e le comunicazioni “diffusi al mercato, e relativi all’informativa contabile anche infrannuale ...”, corrispondono alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

La nuova formulazione della norma consente di ritenere che la dichiarazione riguardi gli atti e le comunicazioni che sono oggetto degli obblighi di informativa periodica preventiva e successiva previsti dal regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, attuativo del D.Lgs. n. 58/1998.

Per quanto riguarda gli “**atti**” essi sono quelli previsti dagli artt. 77, comma 1, 81 e 82 del regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 **che prescrivono agli emittenti di mettere a disposizione del pubblico il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e la relazione trimestrale presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, entro un determinato termine successivo alla loro approvazione da parte degli organi societari competenti.**

Per quanto riguarda le “**comunicazioni**” rilevano certamente quelle previste dall’art. 66, comma 6, lettera b), del suddetto regolamento, **relative alle deliberazioni con le quali l’organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali e, se diffusi al pubblico, i dati preconsuntivi.**

Ad avviso della Consob, tuttavia, tra gli atti richiamati dall'[art. 154-bis](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 possono essere ricompresi anche **“tutti i documenti predisposti dalle società quotate ai sensi della normativa regolamentare della Consob relativi all’informativa contabile”** (quindi oltre alle relazioni trimestrali, i documenti informativi predisposti nell’ambito di operazioni di acquisizione o di cessione ai sensi dell’art. 71 del regolamento Consob, i prospetti informativi).

Questa interpretazione, appare condivisibile con riguardo alla relazione trimestrale, mentre solleva dubbi in riferimento ai prospetti e ai documenti informativi relativi ad operazioni straordinarie.

Sul punto si è espressa l’Assonime ritenendo preferibile la nozione restrittiva poiché risulta più in linea con le intenzioni del legislatore della riforma.

Infatti, seguendo il dato testuale della norma, gli “atti” e “le comunicazioni” si riferiscono espressamente a quelli relativi all’informativa contabile strettamente intesa, disciplinata unitariamente dalla Consob nella sezione “informativa periodica” del regolamento 14 maggio 1999, n. 11971.

Diversamente si correrebbe il rischio di ampliare l’elenco fornito dalla Consob, ben oltre le intenzioni del legislatore, per ricompredervi documenti contenenti dati contabili in forma non strutturata come, ad esempio, le operazioni di fusione e di scissione, di aumento di capitale, le offerte pubbliche di acquisto e di scambio.

Con riferimento alle “comunicazioni diffuse al mercato” e, in particolare al comunicato stampa si è posto il dubbio se basti allegare ad esso una dichiarazione circa l’avvenuto rilascio della

dichiarazione sul documento al quale il comunicato si riferisce.

A parere dell'Assonime tale modalità dovrebbe essere consentita esclusivamente qualora il comunicato non contenga alcuna informativa contabile, ma si limiti ad informare il pubblico circa l'avvenuta approvazione della situazione contabile di riferimento.

Qualora invece esso riporti a sua volta un'informativa contabile, come in caso di documenti price sensitive relativi ai dati contabili di periodo previsti dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, appare corretto che il dirigente contabile rilasci una specifica dichiarazione in merito all'avvenuto controllo di conformità sull'informativa contabile riportata nel comunicato.

Nell'ambito dell'attestazione di cui all'[art. 154-bis](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 si prevede che il dirigente contabile rilasci due distinte dichiarazioni:

- la prima accompagna il documento contenente l'informativa contabile periodica, esaminato e approvato dai competenti organi societari e pronto per la diffusione al mercato secondo le disposizioni del regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971;
- la seconda accompagna il comunicato al pubblico relativo al medesimo documento, che a sua volta può riportare un'informativa contabile.

Sulle modalità di rilascio, la norma prevede che gli atti e le comunicazioni siano accompagnati dalla dichiarazione che deve essere allegata al relativo documento contabile.

Appare opportuno evidenziare come nell'originaria formulazione della norma il dirigente contabile era incaricato di attestare

la “corrispondenza al vero” degli atti e delle comunicazioni della società.

Il D.Lgs. n. 303/2006, lasciando inalterato il compito di predisporre adeguate procedure per un'efficiente organizzazione amministrativa e contabile della società, ha chiarito che il dirigente è tenuto ad attestare la corrispondenza non “al vero”, ma solo “alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili”.

In tal modo lo scopo delle verifiche del dirigente contabile diventa semplicemente quello di compiere **un riscontro formale su base documentale, mentre il valore della veridicità viene messo in secondo piano.**

Peraltro, sul punto si era già osservato come attestare la “corrispondenza al vero” di un dato non equivalesse a “certificare” la verità dello stesso, bensì ad assicurarne la corretta rappresentazione.

Sotto un diverso profilo, qualche incertezza applicativa ha sollevato il riferimento alle “risultanze documentali” introdotto dal D.Lgs. n. 303/2006 nel solo comma 2 dell'[art. 154-bis](#) del D.Lgs. n. 58/1998.

Si tratta di un riferimento coerente con la disciplina generale dei libri e delle scritture contabili, alla quale le società quotate, in qualità di imprenditori commerciali, sono tenute ad attenersi; esso è stato previsto dal legislatore per consentire il rilascio della dichiarazione su quei documenti contabili su cui, entro la data di pubblicazione, è possibile effettuare un controllo di conformità soltanto rispetto alle risultanze documentali non ancora trasposte nei libri contabili: è questo tipicamente il caso dei dati contabili preconsuntivi.

Infine, riguardo al termine entro il quale dovrà essere rilasciata l'attestazione del dirigente

contabile ai sensi dell'[art. 154-bis](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, si ritiene coincidente con il momento di pubblicazione dell'atto o del documento al mercato.

Attestazioni ex [art. 154-bis](#), comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998

Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195, attuativo della Direttiva Transparency, ha implementato il contenuto dell'attestazione di cui all'[art. 154-bis](#), comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998.

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente contabile attestano con apposita relazione:

- l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure contabili e amministrative suddette nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti;
- la conformità dei documenti ai principi contabili internazionali applicabili e riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002;
- la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- l'idoneità dei documenti a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economia e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
- per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti;

- per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi delle informazioni di cui al comma 4 dell'[art. 154-ter](#) del D.Lgs. n. 58/1998.

Autorevole dottrina, peraltro, ha evidenziato come resti ferma la regola di cui all'[art. 2381](#), comma 4, del codice civile, secondo la quale non è delegabile da parte del consiglio di amministrazione, la redazione del progetto di bilancio, e che, analogamente, nulla sia innovato in ordine alla relazione sulla gestione ex [art. 2428](#) del codice civile, che gli amministratori devono allegare al bilancio.

Consegue che la relazione ora richiesta al dirigente contabile e agli organi delegati sia ulteriore e diversa da quella prescritta dall'[art. 2428](#) del codice civile. La relazione di cui parla l'[art. 154-bis](#), comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 è destinata ad attestare l'attendibilità dei dati contabili, mentre quella oggetto dell'[art. 2428](#) del codice civile riguarda essenzialmente i dati di gestione.

Una particolare considerazione riguarda l'attestazione di cui all'[art. 154-bis](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 con riferimento alla pubblicazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale. Non vi è dubbio che tali atti possano essere considerati "atti e comunicazioni diffuse al mercato e relativi all'informazione contabile anche infrannuale". Su tali documenti insiste anche l'attestazione di cui al comma 5 dell'[art. 154-bis](#) suddetto.

A tale proposito la Consob ha evidenziato che in caso di diffusione al pubblico del bilancio di esercizio/consolidato e della relazione semestrale si ritiene che "la dichiarazione scritta di cui all'[art. 154-bis](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 possa essere assorbita dall'attestazione richiesta dall'[art. 154-bis](#),

comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998 il cui contenuto più ampio ricomprende anche l'attestazione della corrispondenza della documentazione periodica annuale e semestrale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili”.

Secondo Assonime si tratta di una impostazione condivisibile che consente di concentrare i doveri di attestazione realizzando evidenti economie di scopo.

Una ulteriore questione da affrontare è se il documento cui dovrà essere allegata l'attestazione, per quanto riguarda il bilancio individuale, sia il bilancio o il progetto di bilancio.

Sul punto Consob precisa che, ai sensi dell'[art. 2429](#) del codice civile intitolato “Relazione dei sindaci e deposito del bilancio”, il legislatore ha utilizzato il termine “bilancio” anche nelle circostanze in cui tale documento corrisponda di fatto al “progetto di bilancio”.

Ciò porterebbe a concludere che nella previsione normativa dell'[art. 154-bis](#), comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, la dicitura “bilancio d'esercizio” possa essere letta “progetto di bilancio”.

Poiché la norma in esame è finalizzata a tutelare i soggetti che devono approvare il bilancio d'esercizio, in linea con l'[art. 2429](#) del codice civile, Consob ritiene quindi che l'attestazione debba essere allegata al progetto di bilancio approvato dall'organo competente, previsto dal sistema di amministrazione e controllo assunto dalla società, rappresentando uno degli elementi informativi indispensabili per gli azionisti al fine di assumere una decisione consapevole ed informata.

Qualora, poi, i soci modificassero direttamente il progetto di bilancio senza rinviarlo agli amministratori, non sembra necessario che gli

organi amministrativi delegati e il dirigente contabile emettano un'attestazione integrativa.

Questo evento sarebbe senza dubbio price sensitive e di esso la società dovrebbe dare immediata notizia al mercato mediante un comunicato stampa. In tal modo verrebbero tutelate le esigenze dei portatori di interessi nei confronti della società diversi dai soci, i quali potrebbero in ogni caso contare sui principi sostanziali di veridicità, chiarezza e correttezza che presiedono alla formazione del bilancio.

Chiarito che il presupposto per l'attestazione è in ogni caso il progetto di bilancio, si ritiene che la data di rilascio dell'attestazione non potrà pertanto essere precedente alla data di redazione e di approvazione di questo documento (ed anche del bilancio consolidato e della relazione semestrale).

Modello Consob

Ai sensi dell'[art. 154-bis](#), comma 5-bis, del D.Lgs. n. 58/1998, l'attestazione in questione è resa secondo il modello predisposto dalla Consob. Questo modello è stato approvato con delibera 3 maggio 2007, [n. 15915](#).

Si osserva, peraltro, che questo modello, tuttora vigente, è stato predisposto dalla Consob in occasione delle modifiche all'[art. 154-bis](#) del D.Lgs. n. 58/1998, introdotte con il D.Lgs. n. 303/2006.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2007, avvenuta il 24 novembre 2007, tale attestazione è effettuata secondo un nuovo modello emanato dalla Consob. La Consob ha inoltre dato il proprio assenso alle modifiche alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati gestiti da Borsa Italiana, che riguardano gli schemi di comunicato price sensitive e sono legate all'introduzione di uno standard di redazione della

dichiarazione del dirigente contabile ai sensi dell'[art. 154-bis](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998.

In questo caso, poiché il contenuto minimo dei comunicati price sensitive relativi ai dati contabili di periodo previsti dalle Istruzioni al regolamento di Borsa include la pubblicazione di specifici dati contabili, lo standard di redazione prevede che la dichiarazione di cui all'[art. 154-bis](#), comma 2, del decreto suddetto riguardi specificamente l'informativa contabile contenuta nel comunicato.

Per quanto riguarda il modello vigente la Consob ha stabilito che l'attestazione assume la forma di una relazione, all'interno della quale, oltre alle attestazioni in senso stretto, intese propriamente come certificazioni assertive, è possibile inserire ulteriori informazioni e commenti, ad esempio, sui controlli effettuati, sulla metodologia e sui principi utilizzati nella redazione dell'attestazione, ivi inclusa l'indicazione delle fonti presso le quali gli stessi possono essere reperiti, sulle situazioni di particolare interesse gestionale e strategico che si ritenga di dover segnalare.

Ad avviso della Consob possono altresì essere descritte eventuali problematiche o anomalie riscontrate ai fini dell'attestazione e nell'effettiva applicazione delle procedure.

Entrata in vigore

Gli obblighi previsti dall'[art. 154-bis](#) del D.Lgs. n. 58/1998, prima delle modifiche apportate dal decreto Transparency, sono entrati in vigore il 12 gennaio 2006. La loro applicazione è stata tuttavia subordinata all'adeguamento degli statuti sociali, che avrebbe dovuto essere effettuata entro il 30 giugno 2007, ai sensi dell'[art. 8](#), comma 2, del D.Lgs. n. 303/2006 e alla conseguente nomina del dirigente

contabile da parte dell'organo individuato nello statuto.

Una volta insediato, il dirigente contabile dovrà rendere le attestazioni di cui all'[art. 154-bis](#), comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 relativamente ai documenti contabili approvati successivamente al suo insediamento.

La vigilanza del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente contabile disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Per garantire l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge al dirigente contabile l'[art. 154-bis](#), comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998 prevede un controllo da parte dell'organo amministrativo:

- sia sull'adeguatezza dei poteri e dei mezzi del dirigente contabile;
- sia "sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili".

Adeguatezza dei poteri e dei mezzi

Nell'originaria previsione normativa ci si limitava a stabilire che al dirigente contabile dovessero essere conferiti "adeguati mezzi e poteri". Da ciò si desumeva che il dirigente contabile potesse essere considerato quale organo del tutto autonomo rispetto agli amministratori.

Il nuovo testo sembrerebbe smentire tale interpretazione, affidando al consiglio di amministrazione l'obbligo di vigilare. "In realtà, più che limitare l'ampiezza dei poteri del dirigente

contabile, il legislatore sembra aver voluto precisare le funzioni del consiglio di amministrazione, attribuendogli specifici compiti di vigilanza”.

La nuova disciplina sembrerebbe, quindi, finalizzata a rafforzare la delega conferita al dirigente contabile, evitando che essa possa tradursi in un atto meramente formale, e porlo nelle condizioni di assumersi le proprie responsabilità in rapporto alle effettive caratteristiche della società.

Problema di estremo interesse è quello di stabilire cosa si intenda per “adeguati mezzi e poteri”.

È da ritenere che il dirigente contabile potesse espletare le proprie funzioni solo nel caso in cui si verificano i seguenti presupposti:

- autorevolezza e quindi professionalità del dirigente contabile;
- indipendenza dello stesso;
- sensibilizzazione dell'organo deputato alla nomina affinché gli organi delegati e la direzione generale assicurino un forte commitment sul ruolo del dirigente contabile per una responsabilizzazione del management dell'impresa e delle società controllate.

Tra i “mezzi” si indicano i seguenti:

- facoltà di organizzare un'adeguata struttura nell'ambito della propria area di attività, utilizzando le risorse disponibili internamente e, dove necessario, in outsourcing;
- facoltà di spesa (deve avere un budget su cui rispondere);
- facoltà di impiego della funzione di internal auditing, organizzazione e compliance, per la mappatura e l'analisi dei processi di competenza e nella fase di esecuzione di controlli specifici;

- possibilità di utilizzo, ai fini del controllo, dei sistemi informativi

Si ritiene opportuno che le previsioni relative ai mezzi ed ai poteri del dirigente contabile siano descritte in un apposito regolamento che ne disciplini l'operatività.

Rispetto delle procedure amministrative e contabili

L'organo amministrativo è anche tenuto a controllare il "rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili".

Queste procedure concorrono a formare l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società la cui adeguatezza è rimessa, ai sensi dell'[art. 2381](#) del codice civile alle cure degli organi amministrativi delegati che sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione.

Ne consegue che il dirigente contabile, atteso alla predisposizione delle procedure suddette, opera in un'area di organizzazione aziendale di diretta spettanza degli amministratori delegati, e, essendo pur sempre un dipendente della società, dovrà agli stessi amministratori delegati rispondere del suo operato.

Resta fermo il potere del consiglio di amministrazione di "valutare", sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché quello (espressione dell'obbligo di agire informati) di ciascun amministratore di chiedere eventuali informazioni che appaiono utili a tale scopo, come precisato dall'ultimo comma dello stesso [art. 2381](#) del codice civile.

La responsabilità del dirigente contabile

Ai dirigenti contabili, relativamente ai compiti loro spettanti, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, fatte salve le azioni derivanti dal rapporto di lavoro con la società.

Responsabilità civile

Il legislatore estende, con norma che evoca quella dettata dall'[art. 2396](#) del codice civile per i direttori generali, anche ai dirigenti contabili la disciplina dettata per gli amministratori, confermando l'idea che il compito ad essi assegnati sia più di tipo gestionale che di controllo.

Il dirigente contabile può, dunque, essere assoggettato ad una duplice disciplina di responsabilità:

- quella propria degli amministratori;
- quella del rapporto di lavoro.

Con riferimento a quest'ultima, fondandosi il rapporto con la società su un contratto di lavoro subordinato, gli obblighi e le responsabilità del dirigente contabile dovranno essere individuati sulla base delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di categoria.

Mentre, per quanto riguarda il primo aspetto saranno azionabili:

- l'azione sociale volta al risarcimento dei danni cagionati alla società dal comportamento illegittimo del dirigente;
- l'azione spettante ai creditori sociali nel caso in cui l'illegittimo comportamento abbia concorso ad intaccare il patrimonio della società e a renderlo insufficiente al soddisfacimento dei crediti;

- l'azione esercitabile da ciascun socio o terzo che sia stato direttamente danneggiato dalla sua condotta.

In ordine alla legittimazione a proporre l'azione di responsabilità si ritiene che:

- ove l'azione sia fondata esclusivamente sul rapporto di lavoro, spetterà all'organo amministrativo;

- ove l'azione si basi sulla disciplina ex [artt. 2392-2395](#) del codice civile, legittimati ad agire saranno, a seconda delle circostanze, l'assemblea, i creditori sociali, i singoli soci e i terzi.

L'individuazione di tale tipo di responsabilità, inoltre, impatterà anche sull'eventuale rinuncia o transazione.

In caso di azione fondata sul rapporto di lavoro, le decisioni saranno prese dagli amministratori; mentre nel caso di azione sociale di responsabilità, sarà necessaria una delibera dell'assemblea dei soci secondo quanto indicato nell'[art. 2393](#), comma 6, del codice civile.

Dal richiamo alla disciplina sulla responsabilità degli amministratori deriva che la responsabilità civile del dirigente preposto sorge ogni qual volta lo stesso, nello svolgimento delle proprie funzioni, violi la legge o lo statuto.

La relativa azione avrà:

- natura contrattuale, se dalla violazione è derivato un danno alla società o ai creditori sociali;

- natura extracontrattuale, se ad essere danneggiati sono i singoli soci o i terzi (analogamente a quanto previsto dalla prevalente ricostruzione in ordine alla responsabilità degli amministratori).

Nonostante il suddetto richiamo (alla disciplina della responsabilità degli amministratori), il grado di

responsabilità in capo al dirigente contabile non è lo stesso che incombe su amministratori, sindaci e società di revisione.

Mentre gli amministratori assumono la responsabilità piena del bilancio e degli altri documenti contabili societari, anche per quanto attiene alla loro elaborazione materiale, alla quale possono non prendere parte, e analoga responsabilità complessiva incombe pure ai sindaci e ai revisori, i quali invece non possono esimersi dall'estendere la loro vigilanza anche a tale fase procedimentale e alle risultanze relative, altrettanto non può dirsi per quanto attiene alla responsabilità dei dirigenti in parola.

“Questa, infatti, non può ... che intendersi limitata alla attività, che, con riguardo alla formazione dei prefati documenti, tali soggetti sono richiesti di sviluppare, di coordinare e di dirigere – con riguardo alla quale, e solo ad essa, devono intendersi rese le attestazioni da essi rilasciate – e non anche ai bilanci e alle altre comunicazioni a contenuto finanziario nella loro interezza”.

Altra questione delicata riguarda la possibilità di ritenere attenuata la responsabilità dell'organo amministrativo in presenza del dirigente contabile.

Si può, infatti, ipotizzare che gli amministratori, almeno quelli non esecutivi, saranno esenti da responsabilità qualora il danno sia specificamente imputabile ad una competenza del dirigente contabile ai sensi dell'[art. 2392](#) del codice civile.

Tale soluzione è ritenuta equilibrata, non ponendosi in contrasto con la volontà di estendere la responsabilità ad un nuovo soggetto.

Non sembra, invece, possibile un'esclusione di responsabilità in capo agli organi delegati i quali

rispondono anche dell'adeguatezza delle procedure contabili predisposte dal dirigente.

Le modifiche apportate dalla legge sul risparmio hanno inciso anche sull'[art. 2434](#) del codice civile. L'[art. 15](#) della L. n. 262/2005, infatti, ha precisato che l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e “dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari” per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Venendo ad esaminare un altro profilo, sempre con riferimento alla responsabilità del dirigente contabile, la dottrina ha sottolineato come “il bilancio - d'esercizio o consolidato - sia ormai diventato figlio di molti padri”, legittimandosi il dubbio se i bilanci restino atti degli amministratori. A tale riguardo si osserva che, anche se il dirigente contabile assume un ruolo decisivo, derivante dalla prassi aziendale, secondo cui il progetto di bilancio è predisposto dalla struttura amministrativa della società coordinata proprio dal direttore amministrativo, si tratta in realtà di una fondamentale attività preparatoria che resta poi assorbita dall'approvazione del progetto di bilancio da parte del consiglio di amministrazione.

Responsabilità penale

Infine, a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 262/2005 il dirigente contabile viene espressamente inserito tra i possibili “soggetti attivi” delle seguenti fattispecie:

- [art. 2621](#) del codice civile, “False comunicazioni sociali”;
- [art. 2622](#) del codice civile, “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”;

- [art. 2635](#) del codice civile, “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”;
- [art. 2638](#) del codice civile, “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”;
- art. 622, comma 2, del codice penale, “Rivelazione di segreto professionale”.

Sono inoltre estese al dirigente contabile le pene accessorie dell’interdizione temporanea o della sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (artt. 32-bis e 35-bis del codice penale come modificati dall’[art. 15](#) della L. n. 262/2005).

Sanzioni

Nonostante la violazione dei doveri informativi esponga il dirigente contabile a responsabilità, originariamente non era prevista una specifica sanzione per la violazione degli obblighi di informativa societaria. La lacuna è stata colmata con il D.Lgs. n. 195/2007 che ha previsto, per il dirigente contabile e per gli organi amministrativi delegati, in caso di inosservanza dei doveri di dichiarazione e di attestazione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 500.000,00 euro ai sensi dell’[art. 193](#) del D.Lgs. n. 58/1998.